

REGIONE DELLA PUGLIA

ESTRATTO DALLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

SESSIONE

ADUNANZA DEL 9 luglio 1974 DI CONVOCAZIONE

N. prot.

N. 3 dell'O.d.G.

N. 34 Reg. deliberazioni

OGGETTO: L'egge regionale "Disciplina degli organi consultivi operanti nel settore sanitario".

L'anno millenovecentosettantaquattro il giorno nove del mese di luglio
alle ore 10,30, in Bari, nel palazzo della Provincia al Lungomare N. Sauro e nella sala delle adunanze
in seduta pubblica si è riunito il

CONSIGLIO REGIONALE

sotto la presidenza del sig. dott. Giuseppe Matarrese - Vice Presidente di turno

vice presidenti i sigg. dott. Raffaele Augelli

segretari i sigg. comm. Alessandro Laera - Antonio Ventura

e con l'assistenza del Segretario Generale sig. dott. Eraldo Panunzio

I Signori Consiglieri sono presenti o assenti come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1) Abbadessa avv. Giuseppe	sì		26) Matarrese on. dr. Giuseppe	sì	
2) Alemanno dr. Francesco	"		27) Monfredi avv. Angelo	"	
3) Andretta avv. Aurelio	"		28) Palma avv. Vincenzo	"	
4) Aprile Brizio prof. Leonardo	"		29) Panico sig. Pasquale	"	
5) Augelli avv. Raffaele	"		30) Papa sig. Giuseppe	"	
6) Baldassarre dr. Gaetano		sì	31) Papapietro sig. Giovanni	"	
7) Borgia dr. Carlo	"		32) Piacquadio avv. Antonio	"	
8) Calvario avv. Pasquale	"		33) Principalli sig. Giacomo	"	
9) Clemente sig. Tommaso	"		34) Pulli dr. rag. Enrico	"	
10) Ciuffreda avv. Pasquale	"		35) Quarta dr. Nicola	"	
11) Colamonaco sig.ra Maria	"		36) Raimondo sig. Cosimo Michele	"	
12) Colonna cav. uff. Giuseppe		"	37) Rizzo prof. Marcello	"	
13) Consiglio avv. Gabriele	"		38) Romano avv. Domenico	"	
14) Conte prof. Giuseppe	"		39) Romeo on. Antonio	"	
15) Di Giesi sig. Michele		"	40) Rossi dr. Angelo	"	
16) Dilonardo prof. Giovanni	"		41) Rotolo avv. Nicola	"	
17) Di Stefano sig. Nicola	"		42) Sasso on. prof. Giuseppe	"	
18) Fantasia prof. Matteo	"		43) Scamarcio avv. Gaetano	"	
19) Finocchiaro prof. Beniamino	"		44) Schilardi prof. Giovanni	"	
20) Fiora dr. Alessandro		"	45) Somma sig. Antonio	"	
21) Giampaolo prof. Filippo		"	46) Sorice avv. Enzo	"	
22) Grosso dr. Antonio	"		47) Tarricone prof. Luigi	"	
23) Laera sig. Alessandro	"		48) Tatarella dr. Giuseppe	"	
24) Liuzzi dr. Francesco	"		49) Trisorio Liuzzi avv. Gennaro	"	
25) Margiotta avv. Giovanni	"		50) Ventura sig. Antonio	"	

A relazione del sig. P residente (Si è allontanato Finocchiaro)

Il Presidente informa l'Assemblea che al terzo punto all'Ordine del giorno è l'approvazione della legge regionale "Disciplina degli organi consultivi operanti nel settore sanitario".

Dà la parola al Presidente della 4^a Commissione Consiliare Permanente, avv. Gaetano Scamarcio.

- Omissis -

Segue la discussione generale sulla legge.

- Omissis -

Il Presidente informa l'Assemblea che bisogna votare la legge articolo per articolo. Ne da lettura:

Art. 1

Per la nomina degli organi consultivi operanti nel settore sanitario si osservano le norme della presente legge.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 2

Le attribuzioni che le vigenti leggi demandano al Consiglio Provinciale di Sanità sono esercitate dal Comitato Consultivo Provinciale di Sanità e dal Comitato Consultivo Regionale di Sanità secondo la rispettiva competenza.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

TITOLO I°

COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI DI SANITÀ

Art. 3

Il Comitato Consultivo Provinciale di Sanità è istituito nel capoluogo di ogni Provincia della Regione ed ha sede presso l'Ufficio del Medico Provinciale.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 4

Il Comitato Consultivo Provinciale di Sanità è presieduto dall'Assessore Regionale alla Sanità o da un membro del Comitato suo delegato ed è composto:

a) dal Presidente della Amministrazione provinciale o suo delegato;

- b) da tre Sindaci di Comuni della Provincia, o loro delegati, designati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente;
- c) dal Medico Provinciale;
- d) dal Veterinario Provinciale;
- e) dall'ingegnere Capo del Genio Civile;
- f) da un esperto in materie amministrative designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria e Ospedaliera;
- g) dal Presidente di un Ospedale designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla Sicurezza sociale, Assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- h) dall'Ufficiale sanitario del Comune capoluogo di Provincia;
- i) dal Direttore Sanitario di un Ente Ospedaliero designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla Sicurezza sociale, Assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- l) dal Presidente dell'Ordine dei Medici;
- m) dal Presidente dell'Ordine dei Veterinari;
- n) dal Presidente dell'Ordine dei Farmacisti;
- o) dal Direttore della Sezione medico-micrografica del Laboratorio Provinciale di Igiene e Profilassi.

Le funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

Ogni componente può farsi rappresentare per non più di due sedute consecutive a mezzo di delega scritta.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 5

Il Comitato Consultivo Provinciale di Sanità:

- 1) prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la pubblica salute della Provincia;
- 2) propone le indagini, le ricerche ed i provvedimenti che ritiene opportuni;

- 3) propone i piani di profilassi delle malattie infettive;
- 4) propone la regolamentazione relativa alla medicina scolastica, all'educazione fisica, alla medicina sportiva e delle opere scolastiche nel quadro delle attività provinciali;
- 5) propone la regolamentazione circa la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro;
- 6) designa il componente della Commissione Provinciale per la licenza ad esercizi pubblici;
- 7) provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che debbono far parte delle Commissioni compartimentali arbitrali per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;
- 8) propone il regolamento per la difesa dagli inquinamenti atmosferici e, in particolare, dalle radiazioni ionizzanti;
- 9) propone l'organizzazione ed il regolamento dei servizi trasfusionali;
- 10) propone il piano regolatore delle opere di risanamento igienico connesse con quelle di provvista di acqua;
- 11) propone il piano regolatore delle opere di provvista di acqua alle abitazioni rurali;
- 12) propone la composizione della Commissione per la scelta del suolo edificatorio dei pubblici macelli e ne designa i membri;
- 13) propone la composizione della Commissione per la scelta di suoli edificatori, di ogni altra opera igienica non contemplata da apposita legge o regolamento e ne designa i membri.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 6

Il voto del Comitato Consultivo Provinciale di Sanità è obbligatorio:

- 1) sui regolamenti locali di igiene e sanità;
- 2) sui regolamenti riguardanti l'edilizia pubblica e privata, urbana e rurale, sull'edilizia popolare e sulle opere di risanamento in genere del suolo e degli abitanti;
- 3) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili;
- 4) sul regolamento comunale del servizio veterinario;
- 5) sui regolamenti per l'assistenza sanitaria nei Comuni;

- 6) sui regolamenti di servizio dei laboratori provinciali di igiene e profilassi;
- 7) sulla costituzione coattiva e volontaria dei Consorzi per la provvista di acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura;
- 8) sui problemi di reclutamento, sull'apprestamento degli alloggi, sulla alimentazione e sull'assistenza ai lavoratori impiegati in lavori agricoli stagionali;
- 9) sulle piante organiche delle farmacie;
- 10) sui contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana;
- 11) su ogni altro regolamento a scopo igienico;
- 12) sullo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
- 13) sulla istituzione, organizzazione e soppressione delle condotte sanitarie, nonché sulla costituzione, organizzazione e soppressione dei relativi consorzi sanitari;
- 14) sulla istituzione in pianta organica dei posti di ufficiale sanitario e veterinario comunale nonché sulla soppressione degli stessi;
- 15) sulla costituzione, organizzazione e soppressione dei consorzi di vigilanza igienica e profilassi;
- 16) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.

E' in facoltà del Presidente del Comitato Consultivo Provinciale di Sanità di richiedere il parere del suddetto consesso in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

TITOLO II°

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE DI SANITA'

Art. 7

Il Comitato Consultivo Regionale di Sanità è istituito presso l'Ente Regione Puglia ed ha sede presso l'Assessorato regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 8

Il Comitato Consultivo Regionale di Sanità è presieduto dall'Assessore al ramo ed è così composto:

- a) dal Presidente e dai Vice Presidenti della competente Commissione del Consiglio regionale;
- b) dal Direttore dell'Istituto di Igiene dell'Università di Bari;
- c) da un funzionario medico dei ruoli della Regione;
- d) da un funzionario veterinario dei ruoli della Regione;
- e) dal Provveditore alle Opere Pubbliche della Regione;
- f) da un esperto in materie amministrative designato dall'Assessore regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza sanitaria ed ospedaliera;
- g) da un esperto in ecologia designato dalla Giunta regionale su proposta dello Assessore competente.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

Il Comitato Consultivo regionale di Sanità prende in esame le questioni sanitarie di più alta rilevanza che l'Assessore regionale alla Sicurezza sociale, Assistenza sanitaria ed Ospedaliera ritiene di dover sottoporre all'esame di detto organo per gli indirizzi univoci da conferire agli organi operanti sull'intero territorio regionale.

E' chiamato anche ad esprimere parere sugli affari che non è stato possibile sottoporre alla trattazione dei singoli organi consultivi provinciali sanitari per essere andate deserte per due volte consecutive le relative sedute.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

E' in facoltà del Presidente del Comitato Consultivo regionale e provinciale di Sanità far intervenire alle sedute uno o più esperti.

Per il funzionamento del Comitato Consultivo regionale e provinciale si applicano le norme contenute nel D.P.R. 11 febbraio 1961, n. 257.

La convocazione del Comitato di cui ai precedenti commi deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere notificata almeno tre giorni prima della riunione.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 10

Il Comitato Consultivo regionale di Sanità e i Comitati Consultivi Provinciali di Sanità sono costituiti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera.

Tali Organi consultivi durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Approvato con votazione palese all'unanimità.

Esaurita la votazione articolo per articolo, il Presidente comunica all'Assemblea che si deve votare la legge nel suo complesso.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita e fatta propria la relazione alla legge;

Preso atto della discussione generale sulla legge;

Sull'esito delle votazioni avvenute in sede di lettura dei singoli articoli della legge;

A d unanimità di voti, espressi ed accertati per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare, così come approva, la legge regionale "Disciplina degli organi

consultivi operanti nel settore sanitario", nel testo che segue, composto di
nn. 11 articoli:

Art. 1

Per la nomina degli organi consultivi operanti nel settore sanitario si osservano le norme della presente legge.

Art. 2

Le attribuzioni che le vigenti leggi demandano al Consiglio Provinciale di Sanità sono esercitate dal Comitato Consultivo Provinciale di Sanità e dal Comitato Consultivo regionale di Sanità secondo la rispettiva competenza.

TITOLO I°

COMITATI CONSULTIVI PROVINCIALI DI SANITÀ

Art. 3

Il Comitato Consultivo Provinciale di Sanità è istituito nel capoluogo di ogni Provincia della Regione ed ha sede presso l'Ufficio del Medico Provinciale.

Art. 4

Il Comitato Consultivo Provinciale di Sanità è presieduto dall'Assessore regionale alla sanità e da un membro del Comitato suo delegato ed è composto:

- a) dal Presidente dell'Amministrazione Provinciale o suo delegato;
- b) da tre Sindaci di Comuni della Provincia, o loro delegati, designati dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore competente;
- c) dal Medico Provinciale;
- d) dal Veterinario Provinciale;
- e) dall'ingegnere Capo del Genio Civile;
- f) da un esperto in materie amministrative designato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria e Ospedalica;
- g) dal Presidente di un Ospedale designato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria

-ed.Ospedaliera;.....
- h) dall'Ufficiale Sanitario del Comune capoluogo di Provincia;
- i) dal Direttore Sanitario di un Ente Ospedaliero designato dalla Giunta Regionale
.....su proposta dell'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza
.....Sanitaria ed Ospedaliera;.....
- l) dal Presidente dell'Ordine dei Medici;
- m) dal Presidente dell'Ordine dei Veterinari;
- n) dal Presidente dell'Ordine dei Farmacisti;
- p) dal Direttore della Sezione Medico-micrografica del Laboratorio Provincia-
.....le di Igiene e Profilassi;

.....L e funzioni di Segretario sono esercitate da un funzionario della carrie-
.....ra direttiva amministrativa della Regione.

.....Ogni componente può farsi rappresentare per non più di due sedute conse-
.....cutive a mezzo di delega scritta.

.....Art. 5.....

.....Il Comitato Consultivo Provinciale di Sanità:.....

-1) prende in esame tutti i fatti riguardanti l'igiene e la pubblica salute della
.....Provincia;
-2) propone le indagini, le ricerche ed i provvedimenti che ritiene opportuni;
-3) propone i piani di profilassi delle malattie infettive;
-4) propone la regolamentazione relativa alla medicina scolastica, all'educazio-
.....ne fisica, alla medicina sportiva e delle opere scolastiche nel quadro delle
.....attività provinciali;
-5) propone la regolamentazione circa la tutela sanitaria nei luoghi di lavoro;
-6) designa il componente della Commissione Provinciale per la licenza ad eser-
.....cizi pubblici;
-7) provvede alla compilazione dell'elenco per la nomina dei sanitari che debbo-
.....no far parte delle Commissioni compartimentali arbitrali per l'assicurazione
.....obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura;
-8) propone il regolamento per la difesa dagli inquinamenti atmosferici e, in par-

- ticolare, dalle radiazioni ionizzanti;.....
- 9) propone l'organizzazione ed il regolamento dei servizi trasfusionali;.....
- 10) propone il piano regolatore delle opere di risanamento igienico connesse
..... con quelle di provvista di acqua;.....
- 11) propone il piano regolatore delle opere di provvista di acqua alle abitazioni
..... rurali;.....
- 12) propone la composizione della Commissione per la scelta del suolo edifica-
..... torio dei pubblici macelli e ne designa i membri;.....
- 13) propone la composizione della Commissione per la scelta di suoli edificatori,
..... di ogni altra opera igienica non contemplata da apposita legge o regolamento
..... e ne designa i membri.

..... Art. 6

..... Il voto del Comitato Consultivo Provinciale di Sanità è obbligatorio:.....

- 1) sui regolamenti locali di igiene e sanità;.....
- 2) sui regolamenti riguardanti l'edilizia pubblica e privata, urbana e rurale,
..... sull'edilizia popolare e sulle opere di risanamento in genere del suolo e
..... degli abitanti;.....
- 3) sui regolamenti speciali per la macerazione delle piante tessili;.....
- 4) sul regolamento comunale del Servizio veterinario;.....
- 5) sui regolamenti per l'assistenza sanitaria nei Comuni;.....
- 6) sui regolamenti di servizio dei laboratori provinciali di igiene e profi-
..... lassi;.....
- 7) sulla Costituzione coattiva e volontaria dei Consorzi per la provvista
..... di acqua potabile e sulla esecuzione d'ufficio di opere di tale natura;.....
- 8) sui problemi di reclutamento, sull'apprestamento degli alloggi, sulla
..... alimentazione e sull'assistenza ai lavoratori impiegati in lavori agricoli
..... stagionali;.....
- 9) sulle piante organiche delle farmacie;.....
- 10) sui contratti di concessione dei servizi di nettezza urbana;.....
- 11) su ogni altro regolamento a scopo igienico;.....

- 12) sullo smaltimento dei rifiuti solidi e liquidi;
- 13) sulla istituzione, organizzazione e soppressione delle condotte sanitarie, nonché sulla costituzione, organizzazione e soppressione dei relativi consorzi sanitari;
- 14) sulla istituzione in pianta organica dei posti di ufficiale sanitario e veterinario comunale nonché sulla soppressione degli stessi;
- 15) sulla costituzione, organizzazione e soppressione dei consorzi di vigilanza igienica e profilassi;
- 16) in tutti i casi nei quali ne è fatto obbligo per disposizione di legge o di regolamento generale.

E' in facoltà del Presidente del Comitato Consultivo Provinciale di Sanità di richiedere il parere del suddetto consesso in tutti i casi nei quali lo ritenga opportuno.

TITOLO II°

COMITATO CONSULTIVO REGIONALE DI SANITA'

Art. 7

Il Comitato Consultivo Regionale di Sanità è istituito presso l'Ente Regione Puglia ed ha sede presso l'Assessorato Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera.

Art. 8

Il Comitato Consultivo Regionale di Sanità è presieduto dall'Assessore al ramo ed è così composto:

- a) dal Presidente e dai vice-Presidenti della competente Commissione del Consiglio Regionale;
- b) dal Direttore dell'Istituto di Igiene dell'Università di Bari;
- c) da un funzionario medico dei ruoli della Regione;
- d) da un funzionario veterinario dei ruoli della Regione;
- e) dal Provveditore alle Opere Pubbliche della Regione;
- f) da un-esperto in materie amministrative designato dall'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera;

g) da un esperto in ecologia designato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa della Regione.

Il Comitato consultivo regionale di Sanità prende in esame le questioni sanitarie di più alta rilevanza che l'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera ritiene di dover sottoporre all'esame di detto Organo per gli indirizzi univoci da conferire agli organi operanti sull'intero territorio regionale.

E' chiamato anche ad esprimere parere sugli affari che non è stato possibile sottoporre alla trattazione dei singoli organi consultivi provinciali sanitari per essere andate deserte per due volte consecutive le relative sedute.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 9

E' in facoltà del Presidente del Comitato Consultivo Regionale e Provinciale di Sanità far intervenire alle sedute uno o più esperti.

Per il funzionamento del Comitato Consultivo Regionale e Provinciale si applicano le norme contenute nel D.P.R. 11/ febbraio 1961 n. 257.

La convocazione del Comitato di cui ai precedenti commi deve contenere l'ordine del giorno degli argomenti da trattare e deve essere notificata almeno tre giorni prima della riunione.

Art. 10

Il Comitato consultivo regionale di Sanità e i Comitati Consultivi Provinciali di Sanità sono costituiti con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore Regionale alla Sicurezza Sociale, Assistenza Sanitaria ed Ospedaliera.

Tali organi consultivi durano in carica cinque anni e i loro membri possono essere riconfermati.

Art. 11

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127, 2° comma, della Costituzione e 60 dello Statuto della Regione Puglia.

La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

IL VICE PRESIDENTE

Matarrese

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Laera- Ventura